



# **COMUNE DI CRESPINA LORENZANA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E BENEFICI ECONOMICI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

**(art. 12 Legge 7.8.1990, n. 241e successive modificazioni e integrazioni)**

Approvato con deliberazione del Consiglio  
Comunale n. 67 in data 30/11/2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del  
29/05/2023 e con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45  
del 23/10/2023

## Sommario

Titolo I - DISCIPLINA GENERALE.....	3
Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità.....	3
Art. 3 - Definizioni.....	3
Art. 4 - Soggetti Beneficiari.....	3
Titolo II - SETTORI DI INTERVENTO.....	4
Art. 5 - Settori d'intervento.....	4
Art. 6 - Materie escluse dall'ambito di applicazione.....	5
Titolo III - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI.....	5
Art. 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocini.....	5
Art. 8 - Programmazione annuale e concessione di contributi ordinari.....	5
Art. 9 – Concessione di contributi straordinari.....	6
Art. 10 - Richiesta e concessione di vantaggi economici.....	7
Art. 11 - Richiesta e concessione del Patrocinio.....	8
Art. 12 - Obblighi dei soggetti beneficiari.....	8
Art. 13 - Rendicontazione e liquidazione del contributo.....	9
Art. 14 – Decadenza dal contributo.....	10
Art. 15 – Controlli.....	10
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	10
Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE.....	10
Art. 17 - Norme finali.....	10

## **Titolo I - DISCIPLINA GENERALE**

### **Art. 1 - Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, vantaggi economici e del patrocinio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

### **Art. 2 - Finalità**

1. Il Comune di Crespina Lorenzana, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire tutte le funzioni dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 267/2000.

2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, di vantaggi economici e del patrocinio, per garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della Legge 241/1990.

### **Art. 3 - Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione;
- b) **vantaggio economico**: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sottoforma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, impianti, attrezzature e, più in generale, beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;
- c) **patrocinio**: l'adesione simbolica del Comune Crespina Lorenzana ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per il Comune e il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite senza assunzione di alcun onere economico da parte del Comune.

### **Art. 4 - Soggetti Beneficiari**

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

- a) Pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) Enti ed organizzazioni che tutelano interessi pubblici di rilevanza nazionale ed internazionale con ricadute locali
- c) Associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;

- d) Libere forme associative, associazioni non riconosciute o comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, fiscalmente registrate;
- e) Altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale;
- f) Persone fisiche o giuridiche, relativamente a manifestazioni che abbiano ottenuto dal Comune il patrocinio.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di contributi e vantaggi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità o altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative di interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, i contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio possono essere concessi a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

4. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali nonché i soggetti il cui rappresentante legale svolge funzioni di dirigente o di posizione organizzativa nel Comune di Crespina Lorenzana.

## **Titolo II - SETTORI DI INTERVENTO**

### **Art. 5 - Settori d'intervento**

1. Per le finalità di cui all'art. 2 il Comune di Crespina Lorenzana può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri vantaggi economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori di intervento:

- a) attività di interesse sociale e di promozione dei diritti di cittadinanza;
- b) attività di interesse culturale e di valorizzazione e tutela dei beni storici e artistici;
- c) attività formative e di sostegno all'istruzione;
- d) attività sportive e ricreative;
- e) attività di promozione e di valorizzazione del turismo;
- f) attività di tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- g) attività di sostegno e promozione dello sviluppo economico e del lavoro;
- h) attività nell'ambito della cooperazione e della solidarietà internazionale.

2. La definizione dei settori d'intervento e delle attività di cui ai commi precedenti non esclude che possano essere concessi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, contributi o altri vantaggi economici per iniziative o manifestazioni a carattere straordinario, non riconducibili ad alcuno dei predetti settori, per le quali la Giunta ritenga che sussista un rilevante interesse generale per la comunità.

## **Art. 6 - Materie escluse dall'ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie, per le quali si applicano le specifiche normative nazionali, regionali e comunali:

- a) contributi concessi in favore dell'attività istituzionale svolta da Enti di cui il Comune è socio;
- b) forme contributive che conseguono la stipula di convenzioni che prevedono prestazioni a carattere corrispettivo tra il Comune e i soggetti convenzionati;
- c) forme di sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area della assistenza sociale;
- d) contributi, sussidi, benefici economici e agevolazioni relativi a:
  - Servizi per il diritto allo studio (mensa, trasporto scolastico, buoni per libri di testo e borse di studio, buoni servizio);
  - Progetti inclusi nei Piani Educativi Zonali per il diritto allo studio;
  - Servizi sociali gestiti in forma diretta o in forma associata;
  - Interventi per emergenza abitativa o per integrazione dei canoni di locazione, gestiti in forma diretta o in forma associata.

2. La disciplina del presente regolamento non si applica, altresì, per l'erogazione ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al Comune.

3. Non costituisce contributo e non è quindi soggetta alla disciplina del presente regolamento la concessione di benefici di scarso valore economico quali coppe, medaglie, trofei.

## **Titolo III - PROCEDURE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI**

### **Art. 7 - Criteri generali per la concessione di contributi, vantaggi economici, patrocini**

1. I contributi, i vantaggi economici e il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", purché esse:

- a) non siano in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) offrano un contributo significativo a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale e del suo territorio;
- c) non abbiano scopo di lucro;
- d) siano realizzate nel territorio del Comune di Crespina Lorenzana.

2. In aggiunta ai criteri indicati al comma 1, il bando di cui al successivo articolo 8 può prevedere ulteriori criteri di valutazione che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento o di attività ammessi a contributo, a condizione che siano comunque predeterminati e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione ai sensi delle vigenti disposizioni.

### **Art. 8 - Programmazione annuale e concessione di contributi ordinari**

1. Le risorse destinate alla concessione di contributi sono fissate annualmente nel bilancio annuale di previsione.

2. Ogni anno, il Comune individua e pubblicizza, attraverso apposito bando che fissa modalità e termini di presentazione delle richieste, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.

3. Il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo.

4. Le richieste saranno valutate da una Commissione Tecnica che redigerà apposita graduatoria assegnando i punteggi di volta in volta previsti dal bando di cui al precedente comma 2.

5. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa prevista dal bando di cui fa obbligatoriamente parte un prospetto preventivo concernente il costo presunto delle iniziative proposte. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

6. Il contributo è concesso con determinazione del Responsabile del servizio competente su istruttoria e proposta della Commissione Tecnica di cui al precedente comma 4. La determinazione deve evidenziare, in modo chiaro e argomentato:

- a. la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b. la espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del contributo concesso anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

7. Nel caso di concessione di contributo e di vantaggi economici per la medesima iniziativa, i limiti di cui al precedente comma 3 sono determinati con riguardo al valore dei benefici complessivamente riconosciuti. A tale proposito l'Amministrazione Comunale provvede a quantificare l'entità dei vantaggi economici concessi sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà in base alle tariffe vigenti.

8. E' fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, previo reperimento delle relative risorse, che non possono essere fatte gravare sugli stanziamenti di cui al comma 1, e per iniziative di particolare rilievo per l'incisività dell'apporto alla crescita e valorizzazione della comunità locale, di prendere in considerazione domande di contributo presentate nelle more della pubblicazione dell'apposito bando o fuori dai termini fissati dal bando stesso e comunque almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, laddove sussista adeguata e circostanziata motivazione da parte del soggetto richiedente.

9. La Giunta comunale si riserva annualmente una somma non superiore al 5% degli stanziamenti di cui al comma 1. per la concessione di contributi di modesta entità finalizzati all'acquisto di coppe, targhe, medaglie, stampa materiale promozionale, ecc.

## **Art. 9 - Concessione di contributi straordinari**

1. La richiesta di contributi straordinari, definiti come somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo, potrà essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

2. La Giunta comunale esaminerà e valuterà le richieste dei contributi straordinari, decidendo in ordine alla concessione del contributo.

3. L'eventuale concessione del contributo ed il relativo importo saranno oggetto di propria deliberazione con la quale sarà demandato al Responsabile l'assunzione del relativo impegno e la concreta erogazione del contributo stesso.

4. La Giunta, nella valutazione della richiesta pervenuta, terrà conto oltre che dei criteri di cui all'art. 7 anche della rilevanza per la collettività in ragione del grado di coinvolgimento del tessuto sociale del territorio. Nella valutazione potranno essere considerati ulteriori aspetti ritenuti necessari per una corretta valutazione dell'iniziativa in considerazione di eventuali specificità della stessa.

5. La somma massima erogabile a titolo di contributo straordinario ammonta a € 5.000,00, salvo diverso e inferiore stanziamento sul competente capitolo di bilancio. In ogni caso, il contributo non può essere concesso in misura superiore alla differenza tra le spese e le entrate risultanti dal preventivo.

6. La richiesta dovrà essere presentata, da parte del soggetto interessato, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà contenere:

- l'indicazione dei luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
- dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del territorio;
- quadro economico da cui risultino le entrate e le uscite previste.

7. In caso di mancata o parziale presentazione dei documenti necessari, l'Ufficio interessato procederà alla richiesta di integrazione assegnando un termine massimo di n. 15 giorni.

8. In caso di mancata integrazione ai sensi del punto precedente, la domanda sarà ritenuta inammissibile.

## **Art. 10 - Richiesta e concessione di vantaggi economici**

1. Le domande di vantaggio economico devono essere formulate almeno **dieci** giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero sia la rilevanza per la popolazione del Comune dell'evento che si intende organizzare.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il vantaggio economico può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1 esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi vantaggi economici per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

4. Il vantaggio economico è concesso con determinazione del Responsabile dei Servizi al cittadino, su istruttoria e proposta motivata del Responsabile di procedimento competente e previo assenso scritto della Giunta comunale. La determinazione deve evidenziare:

- a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente Regolamento;
- b) l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato in base alle tariffe vigenti.

5. Il Comune si riserva in ogni caso la facoltà di revocare la concessione dei propri locali a seguito di sopravvenute necessità logistiche e organizzative e/o del mancato rispetto dello specifico regolamento d'uso. Il Comune si riserva altresì la possibilità di sospendere temporaneamente la concessione dei propri locali qualora vi sia la necessità di utilizzarli per proprie iniziative o manifestazioni.

## **Art. 11 - Richiesta e concessione del Patrocinio**

1. Le domande di patrocinio devono essere presentate almeno **dieci** giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Dalla domanda devono risultare – oltre i dati identificativi del soggetto richiedente – le finalità perseguite dallo stesso ovvero la rilevanza per la popolazione del Comune dell'evento rispetto al quale il patrocinio viene richiesto.

2. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza dei suddetti elementi. Ove essi manchino anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

3. Il patrocinio può essere eccezionalmente concesso a seguito di richiesta giunta oltre lo specifico termine fissato al comma 1 esclusivamente per eventi non programmabili e legati a situazioni imprevedibili. In ogni caso, non sono concessi patrocini per iniziative già concluse o avviate al momento della presentazione della domanda.

4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza degli elementi indicati al comma 1. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.

5. Il patrocinio è concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria del Responsabile dei Servizi al cittadino.

6. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.

7. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

8. In caso di iniziative o manifestazioni a carattere sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico da chiunque promosse, per le quali sia stato concesso il patrocinio del Comune, il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari potrà essere ridotto se previsto dalla disciplina nazionale e locale vigente in materia al momento della richiesta di patrocinio. Tale circostanza deve risultare dal provvedimento di concessione del patrocinio.

## **Art. 12 - Obblighi dei soggetti beneficiari**

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare le forme di sostegno conseguite a norma del presente Regolamento esclusivamente per l'iniziativa per la quale le medesime sono state concesse.

2. Nel caso in cui siano apportate modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione al Comune che si riserva di riesaminare la domanda.

3. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti a:



- a. impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;
- b. utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il beneficio una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità. Le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle vigenti norme in materia di sicurezza e pubblica incolumità sono a carico del soggetto beneficiario;
- c. qualora la sede dell'attività per la quale è richiesto il beneficio coincida con un immobile di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione comunale lo stesso dovrà essere utilizzato in conformità alla sua destinazione, custodito diligentemente e dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato messo a disposizione;
- d. valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali generati dagli eventi, ovvero: organizzare adeguato conferimento dei rifiuti mediante la raccolta differenziata, utilizzo, possibilmente, di stoviglie e posate riutilizzabili, riduzione degli imballaggi, risparmio idrico ed energetico;
- e. assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità. Le condizioni di accessibilità devono essere obbligatoriamente indicate in ogni documento illustrativo dell'iniziativa e gli organizzatori si impegnano a favorire la più ampia partecipazione delle persone stesse.

4. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente regolamento non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale ad eccezione di quanto eventualmente previsto dalla normativa nazionale e regolamentare comunale in vigore.

6. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.

7. I soggetti beneficiari del patrocinio, dei vantaggi economici e dei contributi di cui al presente Regolamento sono tenuti a far risaltare il sostegno del Comune in tutte le forme di pubblicizzazione delle iniziative attraverso la dicitura "con il patrocinio del Comune di Crespina Lorenzana" o "con il contributo del Comune di Crespina Lorenzana".

8. Bozza del materiale promozionale deve essere tempestivamente trasmesso al Comune per la preventiva visione e approvazione.

9. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente ad utilizzare lo stemma del Comune di Crespina Lorenzana limitatamente all'iniziativa patrocinata e secondo le modalità dettate dall'Amministrazione.

### **Art. 13 - Rendicontazione e liquidazione dei contributi**

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui agli artt. 8 e 9, entro 90 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, devono presentare al responsabile del servizio competente:

- a) Relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;

b) Rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto di contributo, con indicazione delle voci di entrata e di spesa, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;

c) Copia delle fatture e dei documenti di spesa inerenti l'iniziativa o attività oggetto di contributo, intestate ai soggetti beneficiari e debitamente quietanzate.

2. I contributi sono liquidati con atto del responsabile del servizio competente entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione di cui al precedente comma 1.

3. Nel caso in cui le iniziative o attività oggetto di contributo siano svolte in forma parziale, il responsabile del servizio competente riduce il contributo concesso.

4. È ammessa la liquidazione in acconto, nella misura massima del 60% dell'importo concesso, su richiesta del soggetto beneficiario e dietro presentazione della documentazione di cui al precedente comma 1 in possesso dello stesso beneficiario al momento della richiesta.

5. Qualora il Comune di Crespina Lorenzana risulti creditore nei confronti del soggetto beneficiario, l'erogazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione da parte del beneficiario stesso, fatta salva la possibilità di recuperare il credito contestualmente al pagamento del contributo.

#### **Art. 14 - Decadenza dal contributo**

1. I beneficiari decadono dal contributo concesso:

a) In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al precedente art. 13 comma 1;

b) In caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo;

2. La decadenza dal contributo comporta l'esclusione, per il successivo anno, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente Regolamento.

#### **Art. 15 - Controlli**

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sia sulla documentazione presentata a corredo della domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000 sia nel corso dell'iniziativa.

2. Qualora il Patrocinio e lo stemma del Comune di Crespina Lorenzana, il vantaggio economico o il contributo siano utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione si riserva di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

### **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE**

1. Sono a carico del Responsabile comunale competente per materia, gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione in materia di pubblicità, trasparenza e informazione.

#### **Art. 17 - Norme finali**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogata ogni disposizione non compatibile con la presente disciplina.